

# CAPITOLO I

## INTRODUZIONE AL SISTEMA DI RESPONSABILITÀ

### EX D.LGS. 231/2001

#### 1.1 LE ORIGINI DEL D.LGS. 231/2001

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto in Italia un modello di illecito direttamente a carico degli enti collettivi, ponendo una vistosa deroga al brocardo *societas delinquere non potest*, che ha informato la nostra tradizione giuridica in tema di responsabilità dei soggetti giuridici e di applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Nel nostro ordinamento la responsabilità delle persone giuridiche derivante dalla commissione di un illecito penale o amministrativo, è stata sempre configurata come ancillare rispetto alla responsabilità diretta della persona fisica autore dell'illecito.

Infatti nel nostro sistema di diritto punitivo si ritrova la costruzione dell'illecito in chiave personalistica, quale peculiare reazione dell'ordinamento a un comportamento antidoveroso e colpevole tenuto dal soggetto persona umana.

Essenziale, allora, è stata la previsione di una forma "autonoma" di responsabilità degli enti, ulteriore rispetto a quella dell'autore dell'illecito.

Le cause di tale svolta sono dovute *in primis* alla necessità di fronteggiare la criminalità d'impresa e i cosiddetti "corporate crimes", ovvero quei reati che presuppongono per la loro realizzazione una struttura organizzata e che sono di soliti perpetrati da soggetti posti in elevata posizione nella compagine sociale<sup>1</sup>.

La risposta a tali patologie è avvenuta innanzitutto su scala internazionale: una serie di risoluzioni, convenzioni e decisioni-quadro ha indotto gli Stati membri dell'Onu e dell'Unione Europea a introdurre nei loro ordinamenti la responsabilità diretta delle persone giuridiche, solo eventualmente cumulabile con quella degli autori materiali del reato, che spesso non sono identificabili in virtù del fenomeno patologico della "irresponsabilità

---

<sup>1</sup> Rossi, *Il corporate crime: analisi dei tratti qualificanti e strategie di contrasto*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, p.1215 ss.

individuale organizzata” in seno agli enti”<sup>2</sup>.

Alla base di queste scelte normative, vi è la presa di coscienza dell’imprescindibile necessità di trattare gli enti collettivi come soggetti che, alla stregua delle persone fisiche, possono e devono essere puniti in caso di condotta illecita.

Naturalmente la maturazione di questo pensiero prende le mosse dall’analisi del nuovo volto manageriale dell’impresa che possiede una propria condizione di vita ravvisabile nel tipo di strategia commerciale adottata, nella sua tradizione e cultura: di regola l’impresa dovrebbe essere impostata secondo scelte aziendali virtuose e, quindi, capace di diffondere al suo interno il valore della legalità, ma tale condizione potrebbe comunque risentire di disfunzioni idonee ad aprire spazi alla commissione di reati.

In questo contesto l’impatto della previsione di una responsabilità degli enti che colpisce, quanto alla possibilità stessa di una sua attribuzione, al cuore dell’organizzazione e della gestione aziendale in sinergia con la minaccia del processo e della sanzione “penale”, assume un significato ben preciso.

Nell’ottica dell’impresa che opera in virtù di meccanismi organizzativi, gestionali e decisori improntati alla legalità e alla trasparenza, questo sistema ha, da un lato, l’effetto di confermare il modello culturale intrapreso, dall’altro, quello di allertare l’impresa interessata da vicende modificative (fusione, trasformazione, scissione) circa la necessità di mantenere un assetto comunque volto alla prevenzione di reati; la strategia modificativa, a volte necessitata dalle dinamiche concorrenziali del mercato economico, non paga, infatti, ai fini dell’immunità dalla sanzione poiché la normativa del 2001 contempla il principio di continuità del procedimento nei confronti dell’ente risultante dalla modifica medesima<sup>3</sup>.

Viceversa, nei riguardi dell’impresa reticente ad adeguarsi a *standards* di legalità, la predisposizione di un sistema di responsabilità degli enti assume efficacia dissuasiva se si pone mente alla logica di prevenzione generale e speciale sottostante.

---

<sup>2</sup> Marinucci, Dolcini, *Manuale di diritto penale parte generale*, Milano, 2012, p.706.

<sup>3</sup> Art. 70 d.lgs. 231/2001 – Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente  
Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente originariamente responsabile. La sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Quanto detto dimostra che l'obiettivo perseguito dall'ordinamento attraverso l'introduzione del d.lgs. 231/2001 non è quello di punire l'ente bensì di prevenire il rischio di commissione di reati nell'ambito della concreta realtà aziendale, in modo tale da rendere operativi i principi di prevenzione e precauzione.

## **1.2 RESPONSABILITA' DEGLI ENTI NEL D.LGS. 231/2001**

La responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato è stata inserita nel nostro ordinamento nel 2001 in attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300, la quale ratificava e dava attuazione a una serie di direttive europee, in particolare in materia di corruzione.

L'Italia si è posta così sulla stessa linea di quanto praticato a livello internazionale e comunitario: in effetti anche in Germania e in Spagna è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, mentre in Francia si è affermata una responsabilità di tipo penale.

Al contrario l'esperienza americana, nell'ammettere la responsabilità penale delle persone giuridiche, correla la stessa alla mancata adozione o al mancato rispetto dei cosiddetti "compliance programs", ovvero protocolli comportamentali adottati dagli enti ed atti a prevenire il comportamento penalmente illecito dei soggetti nelle varie corporations<sup>4</sup>.

Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 231<sup>5</sup>, l' "ente" (di cui all'art. 1) è responsabile per i reati espressamente indicati dagli artt. 24 e ss, commessi nel suo

---

<sup>4</sup> Pittaro, *La responsabilità da reato delle persone giuridiche dieci anni dopo*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, p. 1239 ss.

<sup>5</sup> Art. 5, D.lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente: L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

interesse o vantaggio da persone:

- a) che rivestono funzioni di rappresentanza o direttive (“funzioni apicali”);
- b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti.

E’ però esclusa la responsabilità dell’ente ex art 5.2<sup>6</sup> qualora tali soggetti abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, per interruzione del “nesso di occasionalità” necessaria dalla condotta del singolo nell’ambito delle funzioni esercitate per conto del soggetto collettivo.

Occorre precisare che il d.lgs.231/2001 prevede un limite generale di carattere soggettivo all'applicazione della disciplina in quanto esclude la responsabilità dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Come accennato, un altro limite, sebbene di carattere oggettivo, confina la responsabilità ai soli reati per i quali la responsabilità dell'ente sia espressamente prevista dalla legge<sup>7</sup>.

L'elenco di tale reati, definiti “reati – presupposto” appunto perché fungono da presupposto affinché l'ente sia ritenuto responsabile, era alquanto circoscritto all'entrata in vigore della disciplina in esame: l'iniziale campo di applicazione della responsabilità da reato degli enti era costituito da una serie di delitti dolosi ai danni della pubblica amministrazione o delle Comunità europee quali la malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, indebita percezione di erogazioni pubbliche o comunitarie, corruzione concussione.

In seguito, principalmente per l’esigenza di contrastare i fenomeni di criminalità organizzata affiancata dalla copertura degli enti economici, il legislatore ha di anno in anno ampliato l'elenco dei reati ascrivibili agli enti, fino ad arrivare alla corposa lista che si rileva attualmente<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

<sup>7</sup> Art. 2 d.lgs 231/2001 – Principio di legalità

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

<sup>8</sup> I reati – presupposto che danno luogo alla responsabilità dell’ente sono così elencati nel d.lgs. 231/2001:

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;

Da evidenziare, in particolare, è l'inserimento dell'art. 25 *septies*<sup>9</sup> ad opera della l. n. 123/2007 contenente “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e

---

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata;

Art. 25 Concussione e corruzione;

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio;

Art. 25-ter Reati societari;

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

Art. 25-quater. 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale;

Art. 25-sexies Abusi di mercato;

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies Reati ambientali

<sup>9</sup> Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, in quanto con la disposizione in questione si è arrivato a sancire l’attribuzione all’ente della responsabilità per un reato colposo.

Occorre inoltre sottolineare il rilievo assunto dai cosiddetti “compliance programs”, ossia l’insieme dei protocolli e degli strumenti organizzativi e di controllo interno di gestione, volti a monitorare costantemente e a verificare l’andamento gestionale: l’adozione ed efficace applicazione di un “modello di organizzazione e gestione” è in grado di precludere la configurabilità di una responsabilità colpevole dell’organizzazione. Difatti, ai sensi dell’art. 6 lett. a del citato decreto<sup>10</sup>, l’ente non risponde se prova che

---

<sup>10</sup> Art. 6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della

l'organo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione (c.d. M.O.G.) idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Più specificamente, il modello deve prevedere, in relazione alla natura, alla dimensione e al tipo di organizzazione, tutte le misure più idonee per garantire lo svolgimento dell'attività aziendale e produttiva nel pieno rispetto della legge, attraverso l'impiego di ogni accorgimento utile a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni potenziali di rischio (*risk assessment*); e quindi, tramite tale modello, debbono essere state apprestate le opportune cautele atte a scongiurare, "nei limiti del possibile", ogni evento infortunistico (*risk management*).

Da ciò emerge che la mancata adozione dei modelli organizzativi e gestionali, o ad ogni modo la loro inadeguatezza rispetto alla realtà aziendale, è idonea a fondare una "colpa di organizzazione" dell'ente, ovvero una carenza antidoverosa dell'ente che viene sanzionata mediante il riconoscimento di una sua responsabilità diretta.

### **1.3 LA VEXATA QUAESTIO DELLA NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE**

Il d.lgs. 231/2001 parla di responsabilità "amministrativa" degli enti. Tuttavia, sia in dottrina che in giurisprudenza, si è subito evidenziato il problema di qualificare esattamente il tipo della nuova responsabilità ascrivibile alle organizzazioni, in quanto il procedimento di contestazione e di irrogazione della sanzione rimane marcatamente di impronta penalistica.

In effetti, vi sono alcuni indicatori fondamentali che accreditano fortemente l'ipotesi della natura penale della responsabilità degli enti: il nesso con un fatto di reato, l'applicazione delle sanzioni con lo strumento del processo penale, il fatto che le garanzie di diritto sostanziale fornite all'ente sono quelle proprie del diritto penale, basti pensare al principio di legalità e al principio di irretroattività della disciplina sfavorevole e di

---

gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)

E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

retroattività della disciplina favorevole, che emergono prepotentemente fra i primi articoli del d.lgs. 231/2001.

Nonostante tali interessanti argomentazioni, una parte della dottrina sostiene fermamente la natura amministrativa della responsabilità, individuando gli indici di riconducibilità dell'illecito al sistema delineato in generale dalla l. n. 689/81.

Tra i fautori di questa tesi si ritiene che le persone giuridiche, questi “non umani abitanti del pianeta, destinati a convivere con gli uomini”<sup>11</sup>, non possono avere cittadinanza nel diritto penale<sup>12</sup>, in quanto sarebbero incapaci di azione perché sprovviste di un sostrato antropologico – naturalistico che gli consente di agire. Tale obiezione è riconducibile naturalmente al principio di umanità, in base al quale il diritto penale è fatto *solo per l'uomo*.<sup>13</sup>

In virtù di ciò, in quanto incapaci di azione gli enti non potrebbero commettere alcun fatto proprio e dunque non potrebbe delinarsi per gli stessi alcuna responsabilità di natura penale, salvo perpetrare una violazione dell'art. 27 Cost.

In un'altra direzione si muovono gli autori che intravedono nel sistema di responsabilità delineato dal d.lgs. 231/2001 un pilatesco *tertium genus*, intermedio tra il sistema penale e quello amministrativo di cui alla L. n. 689/81, senza considerare però che la tendenza attuale del legislatore è quella di erigere un sistema di diritto punitivo tendenzialmente uniforme per l'illecito penale e per l'illecito amministrativo, tanto che in dottrina, si parla di diritto penale *stricto sensu* e di diritto penale amministrativo<sup>14</sup>.

Anche in giurisprudenza sembra prevalere un orientamento secondo il quale la responsabilità da reato dell'ente sarebbe riconducibile ad un *tertium genus*, “nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale”<sup>15</sup>.

Addirittura una parte di dottrina e giurisprudenza qualifica la responsabilità degli

---

<sup>11</sup> Galgano, *Persona giuridica*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ. vol.XIII, Torino, 1995, p. 393.

<sup>12</sup> De Simone, *Societas e responsabilità da reato*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Milano, 2011, p. 824.

<sup>13</sup> Bernasconi, *Responsabilità dell'ente*, in *La responsabilità degli enti : commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi, Fiorio, Padova 2008, p. 97

<sup>14</sup> Mantovani, *Manuale di diritto penale*, Padova, 1992 p. 973 e ss.

<sup>15</sup> Cass., Sez. 30 gennaio 2006, n.3615, Jolly Mediterraneo s.r.l. in *CED Cassazione*, n.232957

enti come *quartum genus*, accanto alla responsabilità civile, penale, e punitivo – amministrativa, in quanto risultante da una ibridazione che non riproduce interamente nessuno di questi modelli<sup>16</sup>.

Per concludere sul punto, indipendentemente dalla formale qualificazione giuridica, dato che è pacifico che il *nomen iuris* di un istituto ben può essere superato dalla forza qualificativa della natura dello stesso<sup>17</sup>, ciò che qui preme sottolineare è che il d.lgs. 231/2001 ha introdotto una responsabilità per fatto antiggiuridico represso dall'ordinamento con misure sanzionatorie afflittive poste direttamente a carico dell'ente, quale corresponsabile insieme alla persona fisica, autore materiale del reato.

Si tenga inoltre sempre presente che *prevenzione generale, retribuzione*, attenzione alle istanze risarcitorie e, poste le peculiarità dell'interlocutore cui è diretto l'intervento sanzionatorio, *rieducazione*, intesa ridefinizione dell'assetto organizzativo secondo canoni di legalità che consentano in radice il superamento del rischio-reato, costituiscono i punti cardine sui quali, non dissimilmente dal sistema penale, si radica l'essenza della disciplina in esame<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Brunelli, Rinverditi, Soggetti, in *La responsabilità degli enti : commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi, Fiorio, Padova 2008, p. 75 ss.

<sup>17</sup> Brunelli, Rinverditi, Soggetti, in *La responsabilità degli enti : commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi, Fiorio, Padova 2008, p. 75 ss.

<sup>18</sup> Brunelli, Rinverditi, Soggetti, in *La responsabilità degli enti : commento articolo per articolo al D. legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di Presutti, Bernasconi, Fiorio, Padova 2008, p. 75 ss.

## 1.4 PROFILI APPLICATIVI

Passando ora a trattare sinteticamente i profili applicativi della disciplina, a cominciare dal tema relativo all'onere della prova, il d.lgs. 231/2001 distingue tra i reati commessi da "soggetti in posizione apicale" e reati commessi da soggetti "sottoposti all'altrui direzione".

Nel primo caso si verifica un'inversione dell'onere della prova, in quanto grava sull'ente l'onere di provare l'assenza di una colpa di organizzazione, che si ritiene assolto qualora l'ente provi oltre all'efficace adozione di un modello di organizzazione e alla presenza di un efficiente organismo di controllo, che i soggetti in posizione apicale hanno agito "eludendo fraudolentemente modelli di organizzazione e gestione".

Nella seconda ipotesi, al contrario, operano i consueti meccanismi probatori, pertanto graverà sull'accusa l'onere di provare il difettoso funzionamento del modello organizzativo e dell'organismo di controllo.

Ancora, il d.lgs. 231/2001 all'art. 8 asserisce l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella dell'autore e da tale elemento si denota la consapevolezza del legislatore della complessità dei processi gestionali, che spesso impediscono di identificare l'autore materiale del reato, anche per via del fenomeno patologico della irresponsabilità individuale organizzata<sup>19</sup>.

In virtù di tale disposizione, l'ente potrà essere ritenuto comunque responsabile qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile oppure se il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Ad ogni modo, una volta accertata la responsabilità dell'ente, si aprirà la via delle sanzioni<sup>20</sup>, le quali in base al caso concreto potranno essere la sanzione pecuniaria,

---

<sup>19</sup> Marinucci, *op. cit.*, p.698 ss.

<sup>20</sup> Art. 9 Sanzioni amministrative - Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

commisurata secondo lo schema delle quote il cui numero è determinato dal giudice in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente e all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenirne la reiterazione e il cui importo dipende dalle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; le sanzioni interdittive temporanee; le sanzioni interdittive definitive; la confisca del prezzo o del profitto del reato, che è sempre disposta se si arriva a una sentenza di condanna; la pubblicazione della sentenza di condanna con grave pregiudizio per l'immagine "pubblica" dell'ente.

La responsabilità dell'ente sorge anche se il reato ha assunto la forma del tentativo, ma le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotte da un terzo alla metà.

Viceversa, è prevista anche una forma di recesso attivo a favore dell'ente, il quale non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento<sup>21</sup>.

In giurisprudenza, si rileva tra l'altro la tendenza ad applicare anche in via cautelare le sanzioni interdittive temporanee.

L'illecito dell'ente si prescrive in cinque anni dalla consumazione del reato e inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione dopo ogni atto interruttivo<sup>22</sup>.

---

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<sup>21</sup> Art. 26 .lgs. 231/2001 - Delitti tentati

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

<sup>22</sup> Art. 22 d.lgs. 231/2001 - Prescrizione

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

## 1.5 AMBITO DI APPLICAZIONE ED EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA

Il d.lgs. 231/2001, emanato ormai più di dieci anni fa, ha senza dubbio alcuno mutato fisionomia e ambito di applicazione.

Si sottolinea ancora una volta che il provvedimento è stato concepito essenzialmente per prevenire i reati connessi a fenomeni di corruzione internazionale, ma il numero dei reati presupposto è ben presto cresciuto a livelli esponenziali, basti pensare che con la riforma del diritto societario del 2003 sono stati infatti inseriti i reati societari e con la l. n. 123/2007 è stato aggiunto al novero dei reati quello di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Recentemente, con il d.lgs. 121/2011, sono stati aggiunti ai reati-presupposto i reati ambientali, in attuazione a quanto previsto dalle direttive Ce 2008/99 sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/13 che modifica la direttiva 2005/35 relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Si può pertanto affermare che dall'esteso ambito di applicazione della normativa in questione emerge come il d.lgs. 231/2001 abbia assunto un ruolo centrale nell'ambito del diritto penale d'impresa<sup>23</sup>.

Occorre però segnalare, che si sono ben presto evidenziati problemi di applicazione della disciplina, *in primis* per l'eccessiva vaghezza della legge relativamente ai contenuti e alla costruzione dei modelli, e poi per le notevoli divergenze esegetiche assunte in sede di

---

Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

<sup>23</sup> Meruzzi, *Un nuovo ruolo per i modelli di organizzazione e gestione: il progetto di modifica Arel-Pwc alla disciplina della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001*, in *Contratto e impresa*, n. 1, 2012, p. 211 ss.

pronunce giudiziali.

In tale contesto, si è allora inserito lo *Schema di disegno di legge di modifica del d.lgs. 231/2001*, elaborato dall'Osservatorio Imprese e regole costituito da Arel<sup>24</sup> in collaborazione con Price Waterhouse-Coopers nel 2010: gli interventi fondamentali da operare sul decreto sarebbero *in primis* una definizione più analitica dei contenuti dei modelli di organizzazione e un loro sistema di certificazione, ad opera di soggetti esterni di comprovata professionalità, da cui deriverebbe una presunzione relativa di loro idoneità a prevenire i reati.

---

<sup>24</sup> Agenzia di Ricerche e Legislazione.